



CIRCOLARE N. 17/D



Roma, 12 agosto 2009

Protocollo: 110960

Alle Direzioni regionali

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Allegati: 8

e, p.c.:

All' Area centrale Amministrazione e
Finanza

SEDE

All' AGEA
Ufficio Monocratico
Via Palestro 81

ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza

Viale XXI aprile, 51

ROMA

OGGETTO: Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 31/10/2007 tra AGEA ed Agenzia delle Dogane per l'effettuazione dei controlli previsti dai Decreti Ministeriali: 27 novembre 2008-n. 5396 e 07 gennaio 2009-n. 1. Controlli previsti dal D.M. 29 luglio 2009-n.1991.

Con l'atto aggiuntivo (all.to 1), stipulato in data 28 luglio 2009, alla convenzione già in essere (a far data dal 31/10/2007) tra l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA) e l'Agenzia delle Dogane (di seguito AD) sono stati sanciti i necessari accordi per estendere i controlli condotti dal personale dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente (di seguito UD) anche a quelli derivanti dall'applicazione dei Decreti Ministeriali in oggetto, attraverso i quali vengono regolamentate alcune lavorazioni proprie del settore vitivinicolo e che, anche per quanto sopra, ricadono nella sfera d'interesse dell'AD.

Di seguito, si rappresenta il dettaglio degli adempimenti a carico di AD, precisando che le disposizioni impartite in questa sede costituiscono fonte aggiornata e ricognitiva/innovativa relativamente alle istruzioni fornite nel tempo con i seguenti atti:

- telegramma n. 4193 del 27/12/1993/VIII dell'allora Dipartimento delle Dogane-DCPC;
- nota 243/4535/Div.X del 10/05/1995 dell'allora EIMA;
- circ. n. 14 del 16/03/2009 di AGEA;
- circ. n. 29 del 18/05/2009 di AGEA;
- circ. n. 33 del 04/06/2009 di AGEA;

antecedentemente alla stipula dell'Atto aggiuntivo in argomento, nonché posticipatamente con circ. n. 44 del 31/07/2009 di AGEA, illustrativa delle disposizioni recate dal D.M. 29 luglio 2009-n.1991.

Si invita, pertanto, ad attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni nello svolgimento dei controlli effettuati per conto di AGEA.

- D.M. n. 5396 del 27/11/2008 -

Il Decreto detta disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

L'intervento richiesto al personale dell'AD è limitato al caso di produzione di alcol grezzo (art. 8 - comma 1 - lettera e), vincolato, per l'accesso al beneficio, alla successiva utilizzazione in usi industriali.

Questi ultimi, ai fini dell'applicazione del decreto in argomento, sono così definiti:

- lo smaltimento dei prodotti ottenuti dalle distillazioni comunitarie di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento CE n. 1493/99 ed agli articoli 35, 37 e 39 del regolamento CE n. 822/87;
- nuovi usi, diversi da quelli previsti al precedente sub, purché autorizzati con provvedimenti direttoriali dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF), d'intesa con l'AD, su domanda dei distillatori;
- quelli per i quali è prevista la denaturazione ai sensi della vigente normativa fiscale, in particolare del D.M. n. 524 del 9 luglio 1996.

In altri termini ed esclusivamente ai fini dell'applicazione del decreto in parola, le operazioni di denaturazione danno accesso diretto al beneficio liberando il prodotto da ulteriori vincoli;

- la destinazione d'uso, sotto forma di bioetanolo, *“nel settore dei carburanti nella Comunità”*.

A tale fine, sussiste il vincolo della cessione del prodotto in argomento alle imprese riconosciute dal MiPAAF con provvedimento direttoriale, ai sensi del D.M. 6 giugno 2005, e ricomprese nell'allegato n. 5 al decreto in parola.

L'attività da esperire a cura degli Uffici delle dogane si articola come segue:

1. **Controllo fisico**, sulle **materie prime** (sottoprodotti della vinificazione e vino ad eventuale completamento dell'obbligo). In questo caso i controlli consistono in:

- ricezione dei mezzi provenienti dalle cantine conferenti la materia prima mediante presenza fisica alle operazioni di pesatura in ingresso alla distilleria;
- prelievo del campione nei modi di rito da ogni singolo mezzo;
- custodia del campione, come sopra prelevato, in **ambiente refrigerato** (al fine di impedire che il prodotto degradi) e **reso fiscalmente idoneo**;
- confezionamento del campione da inviare all'analisi nei modi di rito ed al raggiungimento della quantità campionata prevista dalla norma (500 tonnellate e, limitatamente alla campagna 2008/2009, 1.000 tonnellate). Qualora entro 72 ore dal primo campionamento dovesse essere introdotto in distilleria un quantitativo di materia prima inferiore alla 500 tonnellate, si dovrà comunque procedere al suddetto confezionamento;
- spedizione del campione, come sopra confezionato, attivando la procedura attualmente in essere.

2. **Controllo documentale**, sia in base ai **documenti di trasporto** che accompagnano le materie prime conferite, sia in base alle **scritture tenute dalla distilleria**. In particolare, si dovranno effettuare i seguenti riscontri/adempimenti:

- abbinamento, per ciascun mezzo in ingresso, dello scontrino rilasciato dalla pesa della distilleria con il relativo documento di trasporto che ha accompagnato il carico, al quale deve pure essere allegato (se esistente) analogo scontrino rilasciato dalla pesa in uscita dallo stabilimento della ditta conferente;
- indicazione, sullo scontrino pesa della distilleria, della differenza di peso tra i due scontrini;
- estrapolazione, dalle scritture della distilleria e dagli atti contabili dell'Ufficio, dei dati necessari al rilascio dell'attestazione di cui agli **allegati A e B** all'atto aggiuntivo, al riguardo dei quali si sottolinea che:
 - a. i quantitativi delle materie prime introdotte sono quelli riscontrati all'ingresso in distilleria;
 - b. la gradazione delle suddette materie prime è quella registrata dal Distillatore sul registro di carico/scarico delle materie prime;

Si chiarisce che l'attestazione di cui all'**allegato A** all'atto aggiuntivo è stata predisposta per la sola campagna 2008/2009 (attuale) in quanto non prevede la menzione dei risultati dell'attività analitica sui campioni prelevati e confezionati come al precedente sub 1.

L'**allegato B** all'atto aggiuntivo, relativo a tutte le successive campagne, menziona invece tali risultati.

Qualora l'UD che rilascia l'attestazione sia in possesso, **anche per la corrente campagna**, dei suddetti esiti d'analisi, potrà liberamente utilizzare il citato **allegato B**.

3. **Controllo documentale**, per quanto attiene la destinazione "**usi industriali**", secondo le seguenti fasi:
 - verifica delle scritture contabili della distilleria, dalle quali devono essere rilevati i dati con il dettaglio richiesto nell'**allegato C** all'atto aggiuntivo, redatto per ciascun utilizzatore in usi industriali, cliente della distilleria;
 - verifica della correttezza formale delle autocertificazioni delle ditte utilizzatrici, per quanto attiene sia alla registrazione sulle proprie scritture contabili dei quantitativi di alcole grezzo ricevuti, sia alla destinazione d'uso del medesimo prodotto.

4. **Controllo documentale**, per quanto attiene la destinazione "**produzione di bioetanolo**", secondo le seguenti fasi:
 - verifica delle scritture contabili del produttore di bioetanolo, dalle quali devono essere rilevati i dati con il dettaglio richiesto nell'**allegato D** all'atto aggiuntivo;
 - verifica della correttezza formale dell'autocertificazione dell'impianto di produzione di bioetanolo per quanto attiene alla destinazione d'uso energetico del medesimo.

Nella fattispecie, la ditta istante sarà rappresentata dal produttore di bioetanolo al quale dovrà essere rilasciata una certificazione per ciascun produttore di alcol grezzo conferente.

– **D.M. n. 1 del 07/01/2009** – (così come modificato dal D.M. 19/02/2009).

Il Decreto detta disposizioni relative alla distillazione dell'alcol per usi commestibili.

L'intervento richiesto al personale dell'AD è concentrato sul distillatore attraverso la verifica:

- dell'avvenuta trasmissione, da parte del distillatore, dei piani operativi di cui all'art. 5 – comma 2 – D.M. n. 153/2001, relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare;
- che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al Reg.to CE n. 884/2001 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti e desunti dalle indicazioni dello scontrino della pesa da allegare al relativo documento di accompagnamento;

- che la trasformazione del vino nei prodotti: alcool, acquavite di vino, distillato di vino, brandy e brandy italiano, così come definiti dal regolamento CE del Consiglio n. 110/08, risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonché dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio.

Nella fattispecie, ferme restando le attività fiscalmente rilevanti della determinazione della produzione e del saggio, detta verifica deve essere condotta così come richiesto dall'allegato di cui appresso.

Per la certificazione dei controlli svolti dovrà farsi uso dell'**allegato E** all'atto aggiuntivo, da rilasciarsi per ciascun produttore di vino conferente detto prodotto in distilleria.

- D.M. n. 1991 del 29/07/2009 -

Il decreto detta disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi.

L'intervento richiesto al personale dell'AD, non ricompreso nel più volte menzionato atto aggiuntivo stipulato il giorno prima della sua emanazione, ma che formerà oggetto di successivo analogo accordo, è concentrato sul distillatore attraverso la verifica:

- dell'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi di cui all'articolo 5, comma 2, del DM 153/2001, relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare;
- che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al Regolamento CE 884/2001 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti;
- che la trasformazione del vino in alcool grezzo da destinare agli scopi previsti, risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonché dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio.

La lavorazione in argomento ha le medesime finalità, dal punto di vista della produzione, di quella di cui al già citato D.M. n. 5396 del 27/11/2008 (produzione di alcol grezzo destinato ad usi industriali) e ne differisce esclusivamente per la materia prima alla quale è destinato l'aiuto (vino in luogo dei sottoprodotti della vinificazione).

Per la certificazione dei controlli svolti, **nella fattispecie tutti di tipo documentale**, dovrà farsi riferimento agli allegati F, G ed H; in particolare:

- **allegato F**: certificazione relativa alla produzione dell'alcol grezzo, a partire dalle scritturazioni contabili della ditta, le quali prendono origine anche dai documenti redatti a conclusione dell'attività istituzionale dell'UD, riguardante la determinazione della produzione, con i quali dovrà essere condotto opportuno riscontro.

Nel medesimo atto dovranno essere pure riportati, nel dettaglio richiesto, i dati relativi alle operazioni di denaturazione (se effettuate nel periodo al quale la certificazione si riferisce);

- **allegato G**: certificazione relativa all'utilizzazione in usi industriali attraverso la rilevazione, dalle scritturazioni della distilleria istante, delle singole partite estratte e destinate a ciascun utilizzatore. Da rilasciare, alla distilleria istante, in numero pari agli utilizzatori in usi industriali serviti.

In particolare si sottolinea la necessità della verifica della correttezza formale delle autocertificazioni delle ditte utilizzatrici, per quanto attiene sia alla registrazione sulle proprie scritture contabili dei quantitativi di alcole grezzo ricevuti, sia alla destinazione d'uso del medesimo prodotto;

- **allegato H**: certificazione relativa alla trasformazione in alcol assoluto per uso energetico (bioetanolo) dell'alcol grezzo prodotto con la distillazione in argomento.

L'atto richiede il dettaglio delle partite di alcol grezzo conferito dalle singole distillerie, pertanto, dovranno essere rilasciate, al produttore di bioetanolo istante, tante certificazioni quanti sono le distillerie conferenti.

In particolare si sottolinea la necessità della verifica della correttezza formale dell'autocertificazione della ditta istante, per quanto attiene la trasformazione dell'alcol grezzo ricevuto in alcol assoluto (la certificazione dovrà essere rilasciata antecedentemente alla lavorazione), nonché l'esclusiva destinazione ad usi energetici di quest'ultimo.

– Varie –

Si forniscono, di seguito, una serie di disposizioni/avvertenze di carattere generale applicabili alle procedure definite con la presente circolare:

- per i prodotti e sottoprodotti della vinificazione in fase liquida si assume un valore della massa volumica pari ad 1 kg/l; pertanto, laddove sia previsto l'accertamento quantitativo dei suddetti prodotti, in ingresso in distilleria verrà riscontrato il solo peso, il cui valore espresso in chilogrammi, in caso di necessità di conversione nel relativo volume, rappresenterà anche quest'ultimo espresso in litri. Quanto sopra, anche al fine di facilitare i controlli, in linea con quanto convenuto tra AGEA ed ICQ e, da ultimo, sancito con riferimento esclusivamente al vino dal D.M. n. 1991 del 27/07/2009 (art. 7 comma 4 secondo sub);
- per il rilascio delle varie attestazioni previste si rende obbligatoria l'utilizzazione dei formati di cui ai più volte citati **allegati A, B, C, D, E, F, G ed H**. Detti formati non dovranno essere per alcun motivo

modificati ed andranno attentamente compilati inserendo i dati richiesti;

- per la verifica del numero di registrazione nell'elenco MiPAAF dei distillatori, ai fini del riconoscimento regionale, si rimanda all'allegato 2;
- tutti i suddetti allegati all'atto aggiuntivo vengono trasmessi in formato word per facilitarne la compilazione. In particolare, limitatamente agli **allegati A, B ed F**, si segnala il testo in carattere di colore rosso che, se d'interesse (presenza, nel periodo di riferimento dell'attestazione, di operazioni di denaturazione), dovrà essere, oltre che completato con i dati richiesti, opportunamente trasformato in colore nero ovvero cassato in caso contrario (anche se superfluo, si sottolinea la necessità di eliminare le righe di suggerimento tra parentesi);
- gli attestati terminano con l'indicazione della loro distribuzione, della quale si raccomanda il rigoroso rispetto;
- competente al rilascio delle suddette attestazioni è l'UD nel cui ambito territoriale ricade la ditta istante;
- il servizio prestato è a titolo oneroso e, pertanto, di ciò dovrà essere tenuto debito conto nella pianificazione delle attività, avendo particolare riguardo alla fidelizzazione del cliente AGEA anche attraverso una prestazione ineccepibile del servizio, soprattutto per quanto riguarda la professionalità, la tempestività e l'efficacia manifestate in occasione degli interventi richiesti;
- per la gestione delle questioni legate alla parte economica si rimanda ad apposita nota della competente Area centrale Amministrazione e Finanza.

Codeste Direzioni regionali vorranno assicurare la esatta e puntuale applicazione delle presenti istruzioni da parte dei dipendenti Uffici, eventualmente integrandole con provvedimenti specifici e mirati che ne permettano la migliore attuazione a livello locale per la completa salvaguardia degli interessi dell'Erario, non mancando di segnalare tempestivamente la suddetta occorrenza unitamente a quant'altro di rilevante dovesse manifestarsi in conseguenza dell'applicazione della presente circolare.

Il Direttore dell'Area Centrale
f.to Dott.ssa Cinzia Bricca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 D.l.vo 39/93)